

Cass. Pen., sez. IV, 10 maggio 2017, (dep. 1 giugno 2017), n. 27513, pres. Piccialli – rel. Pezzella

Reato colposo – Principio di affidamento – Circolazione stradale – Configurabilità

L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi.

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.

Circolazione stradale e principio di affidamento: l'impervio cammino della personalizzazione dell'illecito colposo

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Il principio di affidamento nella teoria della colpa. – 3. L'orientamento tradizionale: la sostanziale negazione dell'operatività del principio di affidamento nel settore della circolazione stradale. – 4. La prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento in alcune recenti aperture giurisprudenziali. – 5. Il ragionamento della Cassazione nel caso di specie. – 6. Osservazioni conclusive.

1. Il caso.

Con la pronuncia in analisi la Suprema corte è tornata ancora una volta ad occuparsi di un problema ormai classico della giurisprudenza dell'ultimo decennio: l'operatività del principio di affidamento in materia di omicidio o lesioni colposi commessi a seguito di un sinistro stradale.

Il caso di specie, più in particolare, riguardava un'ipotesi tipica in materia: l'investimento di un pedone nell'atto di attraversare la strada.

Secondo la ricostruzione operata nel giudizio di merito, la vittima veniva colpita dal motociclo condotto dall'imputato mentre attraversava la carreggiata fuori dalle vicine strisce pedonali, seguendo lentamente il marito e contemporaneamente parlando con un'amica sul marciapiede opposto; cadeva dunque a terra, fratturandosi il bacino e un piede. Il fatto avveniva nel tardo pomeriggio, negli ultimi minuti della giornata in cui la luce solare garantiva una piena visibilità naturale, in un tratto di strada rettilineo e – al momento del fatto – sgombro da altri veicoli che lo percorressero. Non risulta che l'imputato viaggiasse sul proprio scooter a velocità superiori a quelle consentite.

I giudici di prime cure e d'appello concordemente ritenevano integrato il delitto di lesioni colpose gravi. Si riteneva che l'evento fosse stato cagionato da una condotta di guida dell'imputato inadeguata per velocità e – soprattutto – non accompagnata da sufficiente prontezza di riflessi; violativa della norma cautelare elastica di cui all'art. 191 del Codice della strada, o comunque di un'analoga regola di fonte sociale, nella misura in cui si riteneva che l'agente modello del motociclista vigile e attento, nelle medesime concrete circostanze di tempo, luogo e visibilità, ben avrebbe potuto, e quindi dovuto, accorgersi in tempo della manovra incauta del pedone e arrestare la marcia del mezzo prima di investirlo.

Il ricorso per cassazione dell'imputato viene rigettato dalla sentenza in commento, che correttamente incentra la propria analisi sulla sussistenza o meno della colpa in capo all'imputato, e in particolare sull'operatività o meno, nel caso concreto, del principio di affidamento, atteso che pacificamente all'evento aveva contribuito la condotta imprudente della vittima medesima.

Come si cercherà di approfondire nei paragrafi che seguono, si può fin d'ora anticipare come la pronuncia della Suprema Corte si inserisce in quel filone che, molto faticosamente, cerca di smarcarsi dal tradizionale ridimensionamento (di fatto, sostanziale rifiuto) giurisprudenziale del principio di affidamento, valorizzando l'elemento personale della prevedibilità in concreto dell'altrui condotta inosservante. In una sorta di "gioco dell'oca" dei principi, sembra tuttavia compiersi qualche passo indietro rispetto ad alcuni punti fermi che la più attenta giurisprudenza del medesimo filone pareva aver ormai definitivamente fissato.

2. Il principio di affidamento nella teoria della colpa.

Per inquadrare correttamente la sentenza in discussione ci sembra anzitutto opportuno ripercorrere brevemente i fondamenti del principio di affidamento all'interno della teoria della colpa¹.

La fenomenologia in cui si colloca tale principio riguarda reati colposi causalmente orientati, in cui tra la condotta dell'agente violativa della norma cautelare e l'evento si inserisce in modo determinante l'azione, anch'essa colposa, di un terzo.

Va peraltro evidenziato in via preliminare, per esigenze di chiarezza, come tale intervento del terzo, prima ancora che sul piano della colpa, potrebbe avere rilievo già sul pia-

¹ Sul principio di affidamento, in generale: M. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997, *passim* (segnatamente 185 ss. con specifico riferimento alla circolazione stradale); ID., *Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1051 ss.; G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990, 281 ss.; F. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 536 ss.; O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, 19 ss.; M.C. BISACCI, *Il principio di affidamento quale formula sintetica del giudizio negativo in ordine alla prevedibilità*, in *Ind. pen.*, 2009, 196 ss.; di recente A. PALMA, *Paradigmi ascrittivi della responsabilità penale nell'attività medica plurisoggettiva: tra principio di affidamento e dovere di controllo*, Napoli, 2016, 49 ss.; nella manualistica: G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 7° ed., Bologna, 2014, 584 ss.; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, 4° ed., Torino, 2011, 345 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 8° ed., Padova, 2013, 357 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, 11° ed., Milano, 2017, 253 s.

no della mera causalità condizionalistica². Ciò avviene quando è possibile qualificare tale contributo come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del codice penale.

Com'è noto, ampliando lo sguardo sul piano della causalità in generale, sia essa indifferentemente dolosa o colposa, sono state offerte diverse chiavi di lettura della citata disposizione, al fine di cercare di comprendere che cosa si intenda per cause – riconducibili a fatti umani di terzi, o naturali – «*da sole sufficienti*» a cagionare l'evento. Per quanto non sia qui possibile dare compiutamente conto di tali riflessioni³, basti evidenziare come vi sia una sostanziale convergenza di opinioni circa la natura assolutamente anomala rispetto all'*id quod plerumque accidit* che tali fattori devono avere per ottenersi l'effetto interruttivo del nesso causale. Similmente, in giurisprudenza si è soliti esprimersi nel senso che la causalità condizionalistica venga meno quando si frapponga tra la condotta e l'evento un fattore *eccezionale*, atipico⁴. Si tratta dunque di un'eventualità decisamente non comune dal punto di vista casistico, e tenendo conto del fatto che la giurisprudenza legge tale elemento con particolare rigore, non sorprende come le Corti, salvo rarissime eccezioni, pervengano sempre a negare l'avvenuta interruzione del nesso causale.

Tornando adesso a restringere lo sguardo ai soli reati *colposi* in cui l'evento sia stato determinato (anche) da un contributo *umano* di un altro soggetto, proprio l'intervento del terzo, quando non assumerà rilievo sul piano del nesso causale (il che, come s'è detto, avverrà ben di rado), potrà ben giocare un ruolo determinante sul piano schiettamente normativo della colpa: e ciò proprio in forza del principio di affidamento.

Secondo l'impostazione che trova maggior seguito in dottrina, il principio di affidamento esattamente costituisce il precipitato delle regole generali che governano l'imputazione colposa proprio negli ambiti di attività caratterizzati da una intensa interazione interpersonale, atta appunto a manifestarsi in un contributo del terzo alla realizzazione dell'evento lesivo. In talune ipotesi il terzo intervenuto sarà la vittima medesima: è il caso del pedone, del ciclista o di un altro conducente nella circolazione stradale, o del lavoratore nell'infortunistica sui luoghi di lavoro, oppure ancora del partecipante ad una attività sportiva pericolosa; potrà essere poi un terzo propriamente detto, come nel caso di un membro della stessa équipe chirurgica, o comunque di un altro medico che sia intervenuto sul medesimo paziente. Merita peraltro osservare come si verta in materia di *rischio consentito*: le attività in parola, pur comportanti una dose comprimibile ma non completamente ineliminabile di pericolo per l'incolumità delle persone che vi partecipano o ne usufruiscono, sono ammesse in ragione dell'utilità sociale che ne deriva, purché nel loro svolgimento siano

² Le stesse Corti di merito nel caso in analisi avevano ricondotto i propri ragionamenti al profilo della causalità, e in particolare giungendo a negare che la condotta del pedone potesse configurarsi quale causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso causale tra l'agire imprudente dell'imputato e l'evento lesivo: mostrando così plasticamente l'ampia confusione che ancora regna in materia.

³ In argomento rinviamo all'ampio e articolato studio di A. VALLINI, "Cause sopravvenute da sole sufficienti" e nessi tra condotte. Per una collocazione dell'art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della causalità "scientifica", in *Dir. pen. contemporaneo*, 11 luglio 2012.

⁴ Per tutti: F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 154.

osservate delle regole cautelari di tipo modale finalizzate a contenere il rischio entro una soglia tollerata dall'ordinamento⁵.

Lo stesso giudizio di favore nei confronti dell'utilità sociale che tali attività comportano conduce all'affermazione del principio di affidamento: chi agisce in tali contesti «è autorizzato a fare assegnamento sull'osservanza delle regole cautelari da parte degli altri soggetti»⁶, dato che un obbligo cautelare che si estendesse al dovere di verificare ogni volta l'effettivo adempimento dei propri obblighi cautelari da parte dei terzi con cui viene in contatto durante tali attività ne intralcierebbe intollerabilmente lo svolgimento. Ancora, si è osservato come il principio in parola risponda ad una logica di intrinseca coerenza dell'ordinamento con se stesso, perché è ragionevole che questo presupponga che i soggetti si uniformino ai precetti giuridici, in luogo di una opposta presunzione di generale inosservanza⁷. Infine, non si è mancato di far notare come il principio sia del tutto coerente con l'idea di autoresponsabilità connessa al carattere personale della responsabilità penale⁸.

Dal punto di vista dogmatico, nel principio di affidamento è stato peraltro ravvisato il coerente sviluppo dell'istituto dell'agente modello, nella sua attività di forgiare delle regole cautelari cui l'agente è chiamato ad uniformarsi⁹. *L'homo eiusdem condicionis et professionis*, infatti, costituisce l'idealtipo della cerchia dei soggetti che svolgono la medesima attività dell'agente concreto, e come tale permette di ritagliare, già a livello di misura oggettiva della colpa, e quindi di tipicità¹⁰, sulla base dei canoni di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, le cautele che il reo poteva, e quindi doveva, adottare. L'agente modello, come *parametro normativo*, non può dunque che cristallizzare in regole di diligenza le aspettative comportamentali proprie della figura *sociale* di cui è il calco: mutuando così l'affidamento nell'altrui rispetto delle regole cautelari inevitabilmente ingeneratosi a livello sociale tra i membri della medesima cerchia di attività. Secondo tale ricostruzione, in pratica, dal dovere di diligenza sarebbe *originariamente* escluso l'obbligo di prevedere le possibili violazioni cautelari altrui, salvo che tale dovere derivi, eccezionalmente, da una diversa fonte o circostanza.

Se dunque l'affidamento è la regola, le eccezioni cui si è fatto cenno si ritiene siano di due tipi.

⁵ F. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 538.

⁶ F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., 345.

⁷ F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., 346.

⁸ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 584.

⁹ Ampiamente G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 242 ss., 281 ss.; l'argomento è accennato anche da G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 584, nonché da D. PULITANO, *Diritto penale*, 6° ed., Torino, 2015, 317-318; cfr. altresì L. CORNACCHIA, *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, in *Studi in onore di Mario Romano*, II, Napoli, 2011, 825.

¹⁰ Secondo la dottrina ormai dominante della c.d. "doppia misura" della colpa si è soliti distinguere tra la misura oggettiva della colpa, afferente già al momento della tipicità, in quanto concepita come caratterizzante la fisionomia essenziale del tipo criminoso, e la misura soggettiva della colpa, o colpevolezza della colpa, intesa quale momento di ulteriore personalizzazione del rimprovero, concepita essenzialmente come assenza di scusanti ("ulteriore" perché un primo grado di personalizzazione, attraverso la figura dell'agente modello da cui trarre la regola cautelare in base ai parametri di prevedibilità ed evitabilità, si è già avuta al livello di misura oggettiva).

In un primo senso, la presenza di un obbligo di garanzia gravante sull'agente può far nascere doveri di diligenza ulteriori rispetto ai comportamenti del terzo¹¹. Tale caso non sembra tuttavia rilevante nell'ambito della circolazione stradale, ordinariamente privo di posizioni di garanzia, quanto piuttosto in differenti casistiche, in cui abbiano rilievo non soltanto condotte commissive ma anche omissive (una per tutte, l'attività medico-chirurgica).

Un ampliamento del dovere di diligenza – ed è questo secondo caso che in questa sede interessa – può poi derivare dalla presenza di *conoscenze superiori*, relative al fatto concreto, che l'agente possedeva o che comunque era in grado di – e quindi doveva – possedere. La conoscenza o conoscibilità di elementi specifici del fatto storico tali da rendere *prevedibile in concreto* l'inottemperanza del terzo ai propri doveri cautelari, e conseguentemente l'evento lesivo, non può che far venir meno l'affidamento dell'agente modello, inteso in senso “sociale”: e ciò si riverbererà sul piano normativo proprio mediante una espansione del dovere di diligenza all'obbligo di adottare le cautele opportune ad impedire l'evento, tenendo conto dell'altrui comportamento inosservante¹².

Ecco allora come la *prevedibilità in concreto* di violazioni cautelari di terzi atte a determinare l'evento si configuri come il punto di equilibrio tra due valori tra loro contrapposti, ma entrambi promossi dall'ordinamento: da un lato, le ragioni dell'autoresponsabilità e dell'affidamento, connesse all'esigenza di preservare un nucleo di personalità della responsabilità colposa, in conformità al principio di colpevolezza; dall'altro, le ragioni della protezione dei beni giuridici – indubbiamente di alto rango, trattandosi della vita e dell'incolumità dei singoli – da un ventaglio il più possibile ampio di aggressioni, potenzialmente tendendo verso la copertura integrale richiesta dal *neminem laedere*¹³.

Nell'applicazione pratica, vuoi per negazione del ruolo della prevedibilità in concreto, per aggiramento o anche solo per mera interpretazione del suo contenuto, il “punto di caduta” di tale equilibrio è tuttavia quantomai mutevole. Ciò non deve stupire, perché tale scelta reca con sé delle implicazioni politico-criminali di non poco momento, ed è influenzata da molteplici fattori di carattere più o meno spiccatamente valutativo.

La mutevolezza del descritto equilibrio trova anzitutto spiegazione nel variare storico della sensibilità sociale per l'importanza del principio di colpevolezza all'interno del sistema, e del suo relativo “peso” nel giudizio di bilanciamento rispetto alla contrapposta esigenza di tutela dei beni giuridici.

Grande rilievo, nell'individuazione del suddetto punto di equilibrio, avranno poi le caratteristiche intrinseche dei differenti ambiti di disciplina interessati dall'operatività del principio di affidamento.

In primo luogo, sarà centrale il giudizio circa l'*entità dell'utilità sociale* cui l'esercizio dell'attività in oggetto conduce. La sua finalità di particolare valore corrisponderà ad un

¹¹ T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 253.

¹² G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 273.

¹³ Su tale bilanciamento, inquadrato nell'ottica del rischio consentito, cfr. V. MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, Milano, 1988, 43.

tendenziale maggior spazio di operatività dell'affidamento, considerato che, esso è funzionale allo svolgimento senza intralci dell'attività medesima. Così, il fine terapeutico, potenzialmente salvavita, dell'attività medico-chirurgica, di maggiore rilievo rispetto all'utilità della speditezza della circolazione stradale, preluderà ad una più stabile affermazione del principio di affidamento nel primo ambito rispetto al secondo.

Ancora, avrà rilievo la maggiore o minore intensità, strutturalmente connaturata ai caratteri tipici dell'attività, del legame interpersonale sussistente tra i partecipanti alla medesima. Più il legame sarà flebile, più sarà debole l'aspettativa dell'altrui osservanza cautelare, atteso che l'affidamento non è adeguatamente sorretto da una *previa fiducia personale*. Se i membri di una équipe chirurgica, in quanto colleghi, hanno (o quantomeno dovrebbero avere) un preesistente legame di fiducia reciproca, lo stesso non si potrà dire degli utenti della strada, che normalmente sono perfetti sconosciuti quando interagiscono tra loro¹⁴.

Infine, assumerà importanza anche il *carattere delle interazioni* che tipicamente si sviluppano all'interno di quel settore. Quanto più le azioni dei singoli siano tra loro sinergiche, cioè votate ad uno scopo comune, realizzabile soltanto in forma collaborativa, tanto più risulta accentuato lo stesso carattere *lato sensu* "cautelare" dell'affidamento, giacché esso risulta funzionale, talvolta indispensabile, al raggiungimento del fine di tutela del bene: si pensi, ancora una volta, all'attività medica. In altri settori, al contrario, l'affidamento sembra piuttosto farsi carico del compito di coordinare tra loro condotte, potenzialmente interferenti e pericolose l'una per l'altra, capaci di realizzare ognuna da sé il proprio differente scopo, come nella circolazione stradale: e ciò certamente indebolisce il suo "peso" relativo nel giudizio di bilanciamento rispetto alle ragioni della repressione generalpreventiva.

3. L'orientamento tradizionale: la sostanziale negazione dell'operatività del principio di affidamento nel settore della circolazione stradale.

Dai rilievi appena compiuti si potranno forse evincere almeno alcune delle ragioni che hanno condotto in passato, ma in parte rilevante ancora oggi, ad adottare soluzioni estremamente rigorose, accomunate dalla tendenza a negare o comunque a contenere in modo quasi assoluto l'operatività del principio di affidamento nell'ambito della circolazione stradale¹⁵.

Emblematica di tale orientamento è la presa di posizione di una risalente dottrina, secondo la quale dovrebbe negarsi la sussistenza di un generale diritto di confidare sull'os-

¹⁴ P. VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Padova, 2003, 76-77; similmente anche L. RAMPONI, *Concause antecedenti e principio di affidamento: fra causalità attiva ed omissiva*, in *Cass. pen.*, 2008, 584.

¹⁵ Per un quadro generale cfr. D. D'AURIA, *La colpa stradale: un'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010, 128 ss.

servanza delle cautele dovute da parte degli altri utenti della strada, dovendosi piuttosto affermare un opposto *dovere generale* di prevedere le altrui imprudenze, fintantoché queste siano ragionevolmente prevedibili in astratto¹⁶. La parallela constatazione che nella circolazione stradale i comportamenti inosservanti sono oltremodo comuni, e dunque nei fatti sempre astrattamente prevedibili, conduce in definitiva a configurare un'estensione senza freni del dovere di diligenza¹⁷.

Per quanto la dottrina abbia ormai da tempo superato questa impostazione, una parte considerevole della giurisprudenza ancora oggi continua a darvi credito, negando ogni necessità di personalizzazione del rimprovero, da ottenersi mediante un giudizio di prevedibilità in concreto dell'inosservanza del terzo. Tributando un ossequio soltanto formale al principio di affidamento (e comunque non in tutte le pronunce), il cardine del ragionamento pare essere, piuttosto, proprio un generale dovere di prevedere le altrui inosservanze, che viene meno soltanto ove queste siano *imprevedibili* – in astratto¹⁸.

Tale dovere è concepito come connaturato a un ritenuto «*principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada*»¹⁹. Si tratta, in pratica, di un dovere di diligenza assolutamente onnicomprensivo: che peraltro trova “sponda” – immancabilmente sottolineata dalla giurisprudenza – nelle elastiche “clausole generali” di cautela contenute nel Codice della strada a più livelli (gli artt. 140 e 141 che dettano alcuni principi generali di sicurezza²⁰, e l'art. 191 che impone la massi-

¹⁶ M. DUNI, *Limiti all'obbligo di prevedere le imprudenze altrui*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1964, 317 ss.; merita peraltro osservare come, per stessa ammissione dell'autore, le tesi da lui propugnate erano penetrate in profondità nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla fine degli anni '40, anche per merito della stessa sua attività giurisdizionale di consigliere della Suprema corte.

¹⁷ Afferma M. DUNI, *Limiti all'obbligo di prevedere le imprudenze altrui*, cit., 323: «*l'obbligo di prevedere concerne tutto quello che non si vede e che può verificarsi da un momento all'altro: fatti naturali, fatti umani altrui, prudenti o imprudenti, fatti propri (come ad esempio, un malessere) ecc. Questa previsione costituisce l'elemento essenziale della prudenza*»; e ancora: «*prevedere le imprudenze altrui può riferirsi non solo alle imprudenze che il comportamento apparente di un terzo, già in atto, lascia temere (facendole apparire possibili), bensì anche di imprudenze altrui, non presenti alla vista del conducente, ma immaginabili, sempre che esse, sulla base della esperienza quotidiana, sono tanto frequenti da doversi considerare probabili. Quello che conta, pertanto, è unicamente il grado di probabilità della prevedibile imprudenza altrui*» (p. 334).

¹⁸ Per tutte: Cass. Pen., Sez. 4, 25/6/2014, n. 46818, Nuzzolese; similmente Cass. Pen., Sez. 4, 22/6/2017, n. 45795, Passero.

¹⁹ Così Cass. Pen., Sez. 4, 2/7/2013, n. 33207, Corigliano, pp. 5 e 6.

²⁰ Si ricorda che l'art. 140, al primo comma, recita in particolare: «*Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale*»; mentre l'art. 141, ai primi due commi, si esprime dicendo: «*1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico ed ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile*».

ma prudenza in ogni circostanza nei rapporti con i pedoni), che peraltro eleverebbero al rango di colpa specifica delle violazioni di prescrizioni cautelari ampie e indeterminate²¹.

Se in molte pronunce di questo tenore, pur con i descritti limiti, ci si mantiene quantomeno con sicurezza sul piano della colpa, in altri casi si perviene a svolgere i medesimi principi – e con gli stessi rigorosi risultati – anche evocando parametri valutativi propri del giudizio sulla causalità, con una palese confusione tra categorie del reato. Il dovere generale di cautela anche rispetto alle inosservanze dei terzi, in tale prospettiva, verrebbe meno soltanto quando queste configurino «*una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento*»²², facendo dunque espresso riferimento all'art. 41, comma secondo, c.p. in tema di interruzione del nesso causale.

È appena sufficiente rilevare come il carattere di «*causa eccezionale, atipica*» assunto dalla condotta del terzo – come già osservato all'inizio del precedente paragrafo – determinerebbe già *l'interruzione del nesso causale*: di talché il problema della sussistenza o meno della colpa neppure si porrebbe, non essendoci neanche, in assenza della causalità rispetto all'evento, un fatto inteso in senso materiale a monte, da poter poi qualificare come colposo. Ben si capisce come lo stesso termine non possa, ad un tempo, fungere sia da fattore interruttivo del nesso causale, sia come elemento di esclusione della colpa. In tal modo, infatti, esso esaurirebbe tutto il suo potenziale selettivo sul piano della causalità, perdendo qualsivoglia funzione delimitativa della responsabilità a livello di colpa: schiacciando così il giudizio circa la sussistenza della seconda su quello riguardante la prima, e dando sostanzialmente luogo ad una responsabilità di tipo meramente materiale per il fatto²³.

4. La prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento in alcune recenti aperture giurisprudenziali.

Parte della giurisprudenza non è rimasta sorda agli ammonimenti provenienti dalla dottrina, iniziando a ritenere che presupposto dell'affermazione della colpa dell'agente sia la prevedibilità in concreto, e non più la “non imprevedibilità” in astratto, della condotta inosservante altrui. Tale requisito, tuttavia, si è affermato perlopiù come formula di maniera, funzionando in pochissimi casi in senso realmente delimitativo del dovere di diligenza dell'agente: segno di una sotterranea sopravvivenza della logica rigorista tradizionale.

²¹ Critica questa eccessiva dilatazione della colpa generica D. D'AURIA, *Investimento del pedone e prevedibilità in concreto dell'evento dannoso*, in *Giur. it.*, 2017, 2, 473 ss.

²² Cass. Pen., Sez. 4, 20/2/2013, n. 10635, Calarco, p. 3 (enfasi nostre); similmente Cass. Pen., Sez. 4, 2/7/2013, n. 33207, Corigliano, cit., 6.

²³ Peraltro, atteso che la casistica in discussione ha carattere tipicamente commissivo, la relativa causalità si presenta come schiettamente naturalistica, dunque ben staccata dal giudizio normativo circa la sussistenza della colpa. Diverso è il caso delle condotte omissive, dove la causalità tende invece a sovrapporsi all'indagine sull'elemento soggettivo colposo, in ragione della loro comune natura normativa. Sui rapporti tra colpa e omissione v. F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993, 90 ss.

Una svolta importante nel senso sopra descritto si è avuta invece soltanto con una pronuncia della Suprema Corte del 2009, con la quale si è data finalmente applicazione pratica al principio della necessaria prevedibilità in concreto dell'evento²⁴. In particolare, veniva confermata la sentenza assolutoria di secondo grado con cui si era ritenuta esente da colpa la condotta dell'agente che, attraversando la corsia di marcia opposta in una corretta manovra di svolta diretta ad entrare in un'area di servizio, investiva un motociclo transitante nel senso opposto di marcia che stava superando da destra un autocarro fermatosi per consentire la manovra di svolta medesima.

Invece di sovrapporre l'esigenza di una previsione in concreto, posta a mo' d'appendice privo di reali funzioni, a un ragionamento ancora integralmente incentrato sul *neminem laedere*, la pronuncia muoveva piuttosto da una critica espressa e in qualche modo radicale all'orientamento tradizionale. Riconoscendo come fino a quel momento, di fatto, il principio di affidamento non fosse stato affatto accolto dalla giurisprudenza, si prospettava di superare l'atteggiamento «*tanto estremo da enucleare l'obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecite*», giacché ciò avrebbe votato «*l'utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio*»²⁵.

Così, la necessità «*di una indagine concreta [...] non viene meno neppure quando, come nella circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in sé una contingenza imprevedibile*». Insomma, si avrà colpa solo quando dalla ricostruzione concreta del fatto si potranno trarre dei «*segni, indizi anche tenui che consentano di rendere concretamente non insignificante la probabilità di condotte inosservanti*», «*emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l'apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all'imponderabile soggettivismo del giudice*»²⁶.

La strada aperta dalla pronuncia citata – anch'essa, peraltro, non del tutto scevra da profili problematici²⁷ – è stata però percorsa solo in parte dalla giurisprudenza successiva, sebbene negli anni più recenti paia acquisita una più ampia sensibilità per i profili di personalizzazione del rimprovero²⁸. Se attualmente, come detto, una nutrita schiera di sentenze continua infatti a riferirsi ostinatamente ai canoni tradizionali, un altro gruppo

²⁴ Cass. Pen., Sez. 4, 4/12/2009, n. 46741, Minunno, in *Dir. pen. cont.*, 14 dicembre 2010, con nota di F. TROTTA, *Principio di affidamento e reati colposi connessi alla circolazione stradale: un revirement della Cassazione*; anche in *Cass. pen.*, 2010, 9, con nota di R. RUSSO, *Sul principio di affidamento in materia di circolazione stradale*, 3201 ss.

²⁵ Cass. Pen., Sez. 4, 4/12/2009, n. 46741, Minunno, cit., entrambe a p. 5.

²⁶ Cass. Pen., Sez. 4, 4/12/2009, n. 46741, Minunno, cit., tutte a p. 6.

²⁷ Giustamente R. Russo, *Sul principio di affidamento in materia di circolazione stradale*, cit., 3210 ss., rileva una certa confusione tra categorie della colpa, riguardo in particolare la collocazione del principio di affidamento e delle sue eccezioni: da un lato concepito chiaramente come afferente alla tipicità (si parla dell'affidamento come «*pietra angolare della tipicità colposa*»), mentre dall'altro pare incasellarsi nella categoria della colpevolezza in senso stretto, invocando la rimproverabilità soggettiva.

²⁸ Cfr. ad esempio le sentenze: Cass. Pen., Sez. 4, 14/4/2016, n. 35834, Z.C.A., massimata in *Dir. pen. proc.*, 2016, 10, 1285-1286; Cass. Pen., Sez. 4, 2/2/2016, n. 5691, Tettamanti; così (nonostante approdi poi ad esiti sfavorevoli per il reo) anche Cass. Pen., Sez. 4, 9/1/2015, n. 12260, Moccia, in *Cass. pen.*, 2015, 6, 2364 ss., con nota di F. LOMBARDI, *Il principio di affidamento con particolare riguardo all'investimento del pedone incauto*.

numericamente rilevante di pronunce predilige una posizione intermedia, ambiguamente “a metà del guado”: sovrapponendo – come prima descritto – ad un dovere di diligenza sostanzialmente onnicomprensivo criteri di personalizzazione suggestivamente formulati, ma destinati, alla prova dei fatti, a rimanere sulla carta, in quanto privi di qualsivoglia reale funzione delimitativa²⁹.

5. Il ragionamento della Cassazione nel caso di specie.

Proprio in tale posizione intermedia sembra emblematicamente collocabile la sentenza in commento, che andiamo adesso finalmente ad analizzare in dettaglio.

Nonostante il piglio ampio e discorsivo, ci sembra che l'*iter* argomentativo seguito non brilli per linearità, procedendo piuttosto ad una non troppo perspicua sovrapposizione di massime afferenti un po' a tutti gli indirizzi finora ripercorsi, nelle loro diverse sfumature.

Il punto di partenza è la constatazione di come sia centrale, in tema di circolazione stradale, il principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, con un limite che da prima è individuato nella imprevedibilità, salvo poi evocare i parametri dell'eccezionalità e dell'atipicità – caratteristici invece, come s'è detto, del giudizio sul nesso causale. Pare dunque delinearsi, in materia, «*una tendenza a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull'altrui correttezza*» (§§ 6-7).

Fin qui, ci si muove saldamente all'interno degli schemi propri dell'orientamento tradizionale.

In un passaggio successivo (§ 8), viene invece richiamata la necessità che il *neminem laedere* trovi contemperamento nel requisito personalizzante della prevedibilità in concreto della condotta imprudente del terzo.

L'affermazione non trova tuttavia ulteriore sviluppo. Dopo aver segnalato come «*lo spazio per l'apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell'altro conducente*» sia «*ristretto*» e vada «*percorso con particolare cautela*», l'attenzione si sofferma nuovamente sul requisito della prevedibilità, che tuttavia finisce, ancora una volta, con l'essere declinata secondo valutazioni generalizzanti.

L'impressione che si stia procedendo a ritroso viene dunque confermata dalla massimazione conclusiva del ragionamento (§ 9), nella quale non si fa più alcun cenno alla prevedibilità in concreto, ma solo si evoca un paradigma vago di “ragionevole”, astratta prevedibilità:

«*Va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni am-*

²⁹ In tale posizione intermedia possiamo ricordare, tra tutte: Cass. Pen., Sez. 4, 15/12/2016, n. 11411, Franchi; Cass. Pen., Sez. 4, 26/4/2017, n. 24959, Costantini; Cass. Pen., Sez. 4, 27/4/2017, n. 25552, Luciano.

bientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi».

6. Osservazioni conclusive.

Si può dire come la pronuncia in discussione rappresenti un momento di forte incertezza, se non addirittura di regresso, nel processo di personalizzazione del rimprovero colposo rispetto alle inadempienze altrui.

Può forse essere utile interrogarsi sul perché la giurisprudenza sia così restia a concedere il dovuto spazio al principio di affidamento nella circolazione stradale. In parte – s'è visto – tale difficile penetrazione è giustificata da alcune caratteristiche strutturali di tale settore: l'utilità sociale di rango non elevatissimo, l'impossibilità di fondare l'affidamento su una previa conoscenza degli altri soggetti, nonché il carattere non sinergico delle attività dei partecipanti, ciascuna immediatamente votata al proprio singolo fine.

Il motivo più significativo di questa ritrosia, tuttavia, è da ricercarsi principalmente nel diffuso allarme sociale rispetto alla criminalità colposa stradale, che si traduce in una preoccupazione repressiva di marca schiettamente generalpreventiva³⁰.

Ci sembra che una simile «*politica criminale giudiziale*»³¹ di indubbio rigore, oltre che – beninteso – entrare in frizione con la colpevolezza sul piano dei principi, non sia però in fondo probabilmente neanche così funzionale al perseguimento degli scopi generalpreventivi che pure si prefigge.

Per quanto attiene la figura dell'*autore*, va notato come il meccanismo intimidatorio della pena non può adeguatamente funzionare ove la condotta di riferimento non abbia dei tratti di illiceità chiaramente riconoscibili *a priori*. Solo in tal caso l'attribuzione a titolo meramente materiale delle conseguenze ulteriori non volute, benché ovviamente in spregio al principio di colpevolezza, è tuttavia quantomeno in grado di trasmettere un messaggio chiaro, cioè il comando di astensione da quel tipo di attività. È un meccanismo,

³⁰ Sul punto più ampiamente O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, cit., 36 ss., la quale peraltro ipotizza uno scenario molto articolato di cause politico criminali che potrebbero celarsi dietro questo atteggiamento (che in questa sede possiamo solo accennare), sottolineando, in particolare, il complesso rapporto sussistente con il versante civilistico. Da un lato vi è la tendenza a “scaricare” sul solo piano risarcitorio la colpa della vittima rispetto all'evento, mantenendo un saldo rigore sul piano penale: in un'ottica sostanzialmente perequativa tra le conseguenze giuridiche derivanti da diverse branche del diritto, dando cioè sostanzialmente «*un colpo al cerchio ed uno alla botte*» (p. 36). Contestualmente vi è la propensione ad “importare” indebitamente a livello penalistico, a fini di difesa sociale, gli schemi di responsabilità aggravata di cui agli artt. 2050 e 2054 c.c., secondo una logica di allocazione standardizzata della responsabilità per il rischio, ponendolo cioè «*a carico di chi è in grado di manipolarlo in modo più efficace*» (p. 45, ma cfr. già p. 39): ovvero al soggetto “forte”, come ad esempio l'automobilista rispetto al pedone. Più in generale, sul ruolo della vittima cfr. altresì S. CAGLI, *Condotta della vittima e analisi del reato. Profili problematici e di teoria generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1148 ss.

³¹ R. RUSSO, *Sul principio di affidamento in materia di circolazione stradale*, cit., 3212.

quello del *versari in re illicita*, certamente inaccettabile nel diritto penale moderno, ma quantomeno dotato di una sua coerenza rispetto agli scopi.

Nel reato colposo, ci si muove invece nell'ambito di attività pericolose ma di per sé lecite; e un meccanismo analogo potrà funzionare solo fintantoché regole cautelari chiare e definite rendano percettibile, nello svolgimento di quella attività, il confine tra il rischio consentito e l'area dell'illiceità.

Ove il dovere di diligenza sia così ampio e indefinito da inglobare qualunque conseguenza possa derivare dal proprio agire, si dissolvono i confini del rischio consentito; portando al paradosso per cui – ai fini della fattispecie colposa d'evento – quell'attività e quel rischio sono sì leciti, ma solo se e fino a quando non si realizzi l'evento, che l'agente era tenuto, sempre e comunque, a prevedere e impedire: circostanza per la quale il giudizio di liceità subisce una sorta di "rivisitazione" a posteriori in senso negativo.

In questo modo, tuttavia, il conducente di veicoli non ha previa conoscenza della regola cautelare la cui violazione gli verrà contestata, giacché questa sarà confezionata "su misura" *a posteriori* dal giudice, ricavandola dal generico dovere di diligenza onnicomprensivo. Così, l'autore si trova in definitiva di fronte all'alternativa secca tra l'astenersi da un'attività lecita (e spesso indispensabile nella vita di tutti i giorni), quale la guida di un veicolo, oppure intraprenderla ugualmente: a suo rischio e pericolo, perché qualsivoglia cautela adotti, rimane "a suo carico" il rischio che l'evento si realizzi, senza possibilità liberatoria alcuna.

Ma allora, ben si vede come tale strada possa – forse – addirittura condurre all'effetto opposto, per cui gli utenti della strada tenderanno ad ignorare le cautele comunque positivizzate dall'ordinamento, consapevoli del fatto che, indipendentemente dal loro rispetto o meno, nell'eventualità in cui accada qualcosa sarà *sempre e comunque* colpa loro³². Se il rispetto delle regole difetta di una funzione liberatoria, l'effetto psicologico sui destinatari della norma potrà ben essere un "ma allora chi me lo fa fare?": sottovalutando gli innegabili effetti sostanziali di riduzione del rischio che pure dal rispetto delle cautele "codificate" deriva, con il risultato ultimo di incrementare l'incidenza statistica degli eventi lesivi, indice del "fallimento" della generalprevenzione.

Un effetto deresponsabilizzante ancora più rilevante riguarderebbe tuttavia proprio la *vittima*. Ove il principio di affidamento sia nella sostanza negato, si è opportunamente osservato come ciò ingeneri una sorta di *«patologico affidamento inverso»*³³, per il quale le potenziali vittime possano violare le regole di sicurezza loro destinate, legittimamente confidando nel fatto che il dovere di impedire l'evento gravi, anche in tal caso, sugli altri.

Ma se la responsabilità del fatto ricade sempre sulle spalle dell'autore, indipendentemente dal comportamento diligente o meno della vittima, quest'ultima tenderà a sottovalutare le regole positive di cautela a lei rivolte, per mancanza di conseguenze giuridiche del

³² Pare accennare a tali profili Cass. Pen., Sez. 4, 4/12/2009, n. 46741, Minunno, cit., 5, quando paventa il rischio che l'utente della strada sia votato al destino del «colpevole per definizione» o del «capro espiatorio».

³³ Cass. Pen., Sez. 4, 4/12/2009, n. 46741, Minunno, cit., 5.

proprio agire: così facendo per pigrizia o trascuratezza, dal momento che una riflessione razionale certo suggerirebbe alla vittima, in special modo quando si tratta di un pedone, di tenere condotte osservanti, dato che ad essere esposta è anzitutto l'incolumità propria, non – o almeno non sempre – quella dei potenziali investitori. Ma, si sa, non sempre il comportamento umano è razionale: è l'effetto ultimo di una tale deresponsabilizzazione della vittima non può che essere l'incremento della sua tendenza a sottoporsi a situazioni di rischio, e dunque ad una maggiore incidenza dei casi di concretizzazione di tale rischio in eventi di sinistro.

In conclusione, da un lato, sul piano della soluzione fornita rispetto al caso concreto, riteniamo sia sostanzialmente condivisibile il risultato della sentenza che qui si discute: ammettendo per buona la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, il fatto che l'investimento del pedone sia avvenuto su un tratto rettilineo, con piena visibilità, lascia in effetti supporre la percettibilità della condotta inosservante del pedone in corso, dunque la prevedibilità in concreto dell'evento.

All'opposto, tuttavia, al livello dei principi, dietro una maschera di forte incertezza concettuale, che ad una prima impressione può forse essere scambiata per un passo avanti nell'impervio cammino verso la piena affermazione, nel settore in esame, del principio di colpevolezza, ci sembra che la Suprema Corte in realtà piuttosto muova qualche passo indietro verso gli approdi rigoristi tradizionali: che peraltro, come s'è visto, appaiono a nostro giudizio discutibili anche con riferimento alla loro stessa efficacia repressiva.

ALBERTO CAPPELLINI

